



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il giudice dott.ssa Lisa Torresan
a scioglimento della riserva assunta
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento in epigrafe promosso ex art. 700 cpc da

M. I. S.,

- ricorrente -

contro

P. G. S. SRL,

- resistente -

* * *

M. I. S., quale socio al 50%, Consigliere e Amministratrice delegata di **P. G. S. srl**, ha proposto ricorso ex art. 700 cpc e 2476, comma 2, cc, per ottenere il riconoscimento del diritto di accesso pieno ed incondizionato alla documentazione sociale.

La ricorrente ha esposto di avere inviato, in data 10.03.2022, una formale richiesta di ispezione, senza ottenere riscontro.

A fondamento della domanda cautelare, viene addotto un contesto di generale ostruzionismo opposto dalla società all'esercizio del suo diritto di ispezione e informazione, non solo quale socia ma anche nella veste di amministratrice.

I fatti vengono collocati in una situazione di accesa conflittualità tra i soci -amministratori.

Segnatamente, secondo la prospettazione della ricorrente, il fratello, anch'egli socio al 50%, Consigliere e Amministratore delegato all'amministrazione ordinaria della società, starebbe cercando di escluderla progressivamente dalla gestione della società, con l'obiettivo di acquistarne la gestione totalitaria e, a tal fine, avrebbe parallelamente proposto un giudizio di divisione del compendio immobiliare avente ad oggetto i terreni, adibiti a parco, ove viene esercitata l'attività sociale, attualmente in comproprietà dei due fratelli e dei quali **G. S.** ha chiesto l'assegnazione.

Premesso quanto sopra, la ricorrente si è lungamente soffermata nella narrazione degli episodi che dimostrerebbero la condotta ostativa opposta dalla società – per il tramite degli atti emulativi posti in essere dal fratello - nei suoi confronti, che sinteticamente vengono ricondotti:

- al fatto che G. I. S. avrebbe intimato ai dipendenti di rivolgersi a lui per ogni richiesta di accesso non direttamente afferente le deleghe della ricorrente, deleghe il cui perimetro, circoscritto alla gestione degli eventi, verrebbe peraltro arbitrariamente ristretto dall'altro socio amministratore al fine di ampliare le proprie competenze gestorie;

- alle plurime condotte poste in essere da G. I. S. per escludere la ricorrente dall'amministrazione, quali, ad esempio, l'indizione di riunioni consiliari esclusivamente in modalità in presenza, nonostante lo statuto preveda espressamente lo svolgimento dei CdA da remoto, in ragione del fatto che la ricorrente per alcuni mesi dell'anno risiede all'estero.

Ha quindi dedotto che la coesistenza della qualità di socio e amministratore non limiterebbe anzi rafforzerebbe il proprio diritto ad ottenere le informazioni richieste, funzionali non solo all'esercizio dei diritti di socio ma anche allo svolgimento della carica di amministratore ed al controllo dell'attività dell'altro amministratore.

In relazione al *periculum in mora*, ha osservato che il mancato accesso alla documentazione sociale e la conseguente impossibilità di verificare il corretto andamento della gestione societaria da parte del co-amministratore, così impedendole di assumere, se del caso, adeguate iniziative, a tutela del bene sociale, avrebbero potuto provocare effetti devastanti sul piano economico e giuridico.

Ha pertanto chiesto che, previa nomina di un curatore speciale per la società, sia ordinato a P. G. S. srl di consentirle il pieno ed incondizionato accesso alla documentazione societaria, prevedendo la condanna ad una penale ex art. 614 *bis* cpc per ogni giorno di ritardo.

* * *

Con il decreto di fissazione dell'udienza, da intendersi integralmente richiamato, il Giudice, ritenendo non sussistessero i presupposti richiesti dall'art. 78 cpc, ha rigettato l'istanza di nomina del curatore speciale.

* * *

Si è costituita la resistente, deducendo che l'istituto di cui all'art. 2476, secondo comma, cod. civ., è riservato al socio estraneo all'amministrazione, laddove invece la ricorrente, nella sua veste di consigliere delegato, ha diretto accesso alla documentazione societaria; ha pertanto chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nel merito, ha contestato l'esistenza di qualsivoglia attività ostruzionistica, asserendo di essersi sempre resa disponibile alle plurime richieste di ostensione documentale rivolte dalla socia; ha esposto che molta della documentazione richiesta le era già stata consegnata nel corso di attività di ispezione avvenuta in data 30.05.2022 e 06.06.2022 e che alcuni documenti erano stati chiesti per la prima volta

con il ricorso introduttivo, non sussistendo pertanto il necessario presupposto dell'inadempimento della società, che si rendeva comunque disponibile a mettere a disposizione della socia anche i documenti richiesti in sede di ricorso cautelare. Ha poi dedotto che la ricorrente aveva esercitato il proprio diritto in modo abusivo e contrario a buona fede.

Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.

* * *

Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente, che il Giudice ritiene infondata, per le ragioni che seguono.

La norma di cui all' art. 2476, comma secondo, cod. civ. come modificata dalla riforma del diritto societario, ha attribuito al socio non amministratore di srl, e quindi al socio che non partecipi alla gestione societaria, il diritto di ispezione e di avere accesso alle informazioni funzionali al controllo sull'attività gestoria.

La *ratio* della disposizione è quella di ampliare il diritto di controllo del socio estraneo all'amministrazione, nell'ambito di una tipologia societaria che, all'esito della riforma, ha assunto una più spiccata natura personalistica. La norma si propone quindi di permettere al socio un certo controllo sull'operato dell'organo amministrativo ed altresì di offrirgli gli strumenti per poter consapevolmente esercitare i propri diritti amministrativi di socio.

La circostanza che l'art. 2476, secondo comma, cc, attribuisca espressamente tale diritto al socio non amministratore, non esclude che analogo diritto spetti anche al socio amministratore; si tratta tuttavia di diritti e poteri che, in tale ultimo caso, trovano la loro ragion d'essere non tanto nell'assunzione della veste di socio, quanto piuttosto nella stessa titolarità della carica gestoria, in forza della quale al socio che sia amministratore competono diritti e doveri di informazione correlati al dovere di agire informato e di vigilare sull'operato degli altri amministratori .

Ed invero, come ben chiarito dalla pronuncia della Suprema Corte citata da parte ricorrente “ *il diritto amministrativo, in tal modo concesso al socio di società a responsabilità limitata, dà per scontata l'appartenenza in iure a chi amministra la società di simili, ed ancor più intensi, diritti, in quanto diretti artefici di quegli affari, nonché redattori e custodi di quei libri e documenti....omissis...Ma ciò non esclude affatto, ed anzi conferma, che tanto meno potrà essere negato il diritto di ispezione e di informazione a questi ultimi, quale diritto-dovere costituente implicito portato delle prerogative della carica*” (Cfr. Cass. Civ. n. 2038/2018).

Ritiene quindi il Giudice che il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale “ *Compete anche al socio-amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall'art. 2476, secondo comma, cod. civ., di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato*”, debba essere interpretato prendendo le mosse lettura integrale della sentenza. Ebbene, dalla motivazione emerge in modo chiaro che la Corte ha ritenuto riconoscere in favore del socio amministratore dei diritti di ispezione e informazione dal

contenuto analogo a quello del socio ma “*simili ed ancor più intensi*”, il cui fondamento pertanto non può essere rinvenuto *sic et simpliciter* nell’art. 2476 cod. civ, previsto appunto per attribuire al socio diritti di controllo sull’amministrazione, che non gli competono direttamente, bensì nella titolarità stessa della carica gestoria, che costituisce fonte di diritti ma anche di doveri e di responsabilità, non solo commissiva ma anche omissiva.

Del resto, il controllo esercitato dal socio e dall’amministratore presidiano interessi diversi, essendo il primo a tutela prevalente dell’interesse personale del socio, il secondo a tutela della società.

Da ciò discende che, a differenza di quanto accade per il socio, il quale, per accedere alla documentazione di interesse, deve interagire necessariamente con l’organizzazione sociale, l’amministratore deve avere accesso diretto a tutta la documentazione sociale, ma certamente può agire a tutela di tale diritto qualora gli sia negato; ha inoltre il diritto- dovere di rivolgersi agli altri amministratori per chiedere loro informazioni relative alle attività che esulino dal perimetro delle proprie deleghe o alle quali non abbia partecipato.

* * *

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, il presente ricorso, che è stato proposto non solo ai sensi dell’art. 2476 cod. civ. ma anche dell’art. 700 cpc, e nel quale parte ricorrente ha invocato il diritto di informazione e ispezione invocando non solo i diritti a sé spettanti nella veste di socio ma anche quale consigliere delegato, è ammissibile.

* * *

Ritiene tuttavia il Giudice che il ricorso sia solo parzialmente fondato nel merito, per le ragioni che si vanno ad esporre.

Come già anticipato, ai fini del conseguimento della tutela richiesta, il socio che sia anche amministratore non può limitarsi ad affermare di voler esercitare il proprio diritto di ispezione ma deve anche allegare e provare che tale diritto, il quale, come si è già detto, gli viene attribuito direttamente dalla titolarità della carica e non dovrebbe nemmeno richiedere l’intermediazione della società per il suo esercizio, sia stato leso e gli sia concretamente precluso.

In tal senso è molto chiara l’autorevole pronuncia della Suprema Corte succitata, la quale afferma in modo inequivoco che i soci che siano anche amministratori potranno agire a loro tutela qualora l’esercizio di tale diritto – dovere sia precluso da altri, in specie amministratori o componenti del consiglio, o comunque qualora siano lasciati all’oscuro delle vicende sociali, per la stessa esigenza di adempiervi fedelmente e di non incorrere in responsabilità (cfr. Cass. Civ. n. 2038/2018, pag. 14).

Al fine di ottenere la tutela giurisdizionale è quindi necessario dimostrare che l’amministratore sia stato impedito l’esercizio delle facoltà che gli derivano direttamente dalla titolarità della carica.

* * *

Ciò posto, ritiene il Giudice che, nel caso in esame, le evidenze dell'istruttoria sommaria diano solo parziale contezza degli ostacoli evocati da parte ricorrente all'esercizio del diritto di accesso alle informazioni societarie.

Sul punto va, in primo luogo, osservato che la ricorrente, così come il consigliere delegato G _____, ha diretto accesso ai PC aziendali, ove sono archiviati, in apposite cartelle, i documenti contrattuali e tutta la documentazione esistente (cfr. informatrice _____ dichiarazioni rese a verbale del 20.09.2022).

La ricorrente poi accesso al server gestionali riferito alla documentazione contabile e contrattuale (cfr. doc. n. 14 – 16 di parte resistente).

I tecnici informatici sentiti nel corso dell'istruttoria sommaria hanno confermato che entrambi gli amministratori sono dotati di password che consente loro di accedere anche al programma gestionale del parco, e che permette loro di visionare, ad esempio, il report degli accessi al parco, e quindi degli scontrini riferiti alla biglietteria, degli acquisti on line, dei noleggi (cfr. screenshot doc n. 15 - 16 parte resistente). Si tratta di una dashboard che, come chiarito dall'informatore _____, fornitore della società e creatore della piattaforma, è stata sottoposta a restyling nel mese di marzo 2022 e per l'accesso alla quale la ricorrente è stata fornita la nuova password (cfr. doc. n. 11 parte resistente). Nel server sono contenuti i dati elaborati dal sistema. I dati archiviati nel cloud esterno, al quale fa riferimento la ricorrente nella memoria autorizzata, non sono i dati sintetici ed elaborati ma i dati grezzi, quali le informazioni che consentono di contare singolarmente gli ingressi al parco, che vengono successivamente sviluppati dal programma ma che, allo stato, non sono direttamente accessibili da parte di alcuno degli amministratori: ed invero, entrambi gli informatori hanno chiarito che, per accedere a detto cloud, sono necessarie particolari competenze tecniche di non facile gestione.

Segnatamente, l'informatore _____, consulente incaricato da parte ricorrente di svolgere alcune analisi del sistema gestionale ha, in dichiarato: *"l'indirizzo consente all'amministratore di accedere all'applicazione e alle funzionalità che l'applicazione mette a disposizione. Se si vuole invece accedere ai dati grezzi, che devono ancora essere elaborati, è necessario utilizzare altre informazioni che la ricorrente non sapeva e che richiedono competenze tecniche"* ed ha precisato che *"L'accesso richiede competenze tecniche di un certo livello, ho spiegato alla dott.ssa come accedervi ma credo che, per accedervi nuovamente, la ricorrente avrà bisogno del mio aiuto. In particolare abbiamo dovuto individuare dove era la password e dove era il server e poi sono riuscito a scaricare il server e a farne una copia, e a creare una nuova password"*.

L'informatore _____ ha reso dichiarazioni di analogo tenore, avendo affermato: *"Per avere ad esempio un report circa la regolarità delle registrazioni delle fonti dati è necessario, ora come in precedenza, l'intervento di un tecnico. Io sono in grado di fornire queste informazioni, potrei anche consentire agli amministratori di accedervi fornendo loro delle password o di creare delle maschere per le quali ci sia la necessità di eseguire delle analisi. Preciso che "detta password non è in possesso di alcuno degli amministratori, ce l'ho solo io e chi gestisce il server, il fornitore di servizi di*

rete, [...]”. Lorenzini ha poi precisato che per accedere alla fonte dati contenuta nel cloud servirebbe *“una password tecnica, che peraltro dovrebbe essere consegnata dal fornitore dei servizi e io lo sconsiglio perché si tratta di una password tecnica di gestione, la fonte dati è sotto la mia responsabilità e la sua divulgazione o utilizzo potrebbe creare problemi di gestione.”*

Dalle dichiarazioni sopra riportate emerge dunque che i dati della cui mancata ostensione si duole parte ricorrente non sono dati segreti o criptati, come sostenuto negli atti di causa, ma sono piuttosto informazioni grezze accessibili dal fornitore della piattaforma, che vengono poi elaborate dal sistema e le cui password d’accesso potrebbero essere consegnate agli amministratori solo su formale richiesta, e qualora sussistessero gravi e motivate ragioni.

Premesso ciò, non vi sono elementi che inducano a ritenere che tali dati possano essere stati alterati o manomessi, vieppiù da parte dell’amministratore G [...] S [...] che non vi ha accesso: le dichiarazioni svolte in tal senso da parte dell’informatori [...] sono per lo più congetture del tutto generiche. Non vi è poi alcun elemento di prova, ancorché di carattere presuntivo, che porti a ritenere che con l’operazione di restyling del server siano stati sottratti o nascosti atti o documenti accessibili al solo amministratore G [...] e la cui ostensione non sia invece concessa alla ricorrente.

Da ciò consegue che non merita accoglimento l’istanza volta ad ottenere l’ordine, a carico della società, di rivolgere al fornitore la richiesta della password di accesso al cloud esterno.

* * *

Va poi osservato che la ricorrente non ha dimostrato che le sia stato concretamente negato o precluso l’accesso ai locali ove sono contenuti gli archivi dei documenti cartacei societari; non vi è prova della riunione asseritamente tenutasi nel novembre 2020 -cfr. pag. 16, lett. A) ricorso introduttivo-, nella quale G [...] I [...] S [...] avrebbe ordinato ai dipendenti di non fornire alla ricorrente alcuna informazione senza passare da lui; la mail menzionata nel ricorso non risulta nell’elenco documenti depositato.

Il campione di e-mail depositato da parte resistente come doc. n. 6 dimostra che, quantomeno nel periodo dal 2020 al 2022, e quindi anche prima della formale istanza di ispezione del marzo 2022, vi sono state diverse richieste di accesso a documenti contabili (quali la bozza di bilancio 2021, fatture varie, schede contabili), assembleari e contrattuali ed altresì di informazioni relative, ad esempio, allo stato dei finanziamenti bancari, che sono state rivolte alle dipendenti della società ed anche esaudite.

Dalla corrispondenza dimessa da parte ricorrente emerge certamente qualche ostacolo, da parte dei dipendenti, a fornirle determinati documenti contrattuali o informativi riferiti a specifici affari, dei quali il dipendente interpellato dichiarava occuparsi direttamente l’amministratore G [...] così demandando a lui per ottenere i chiarimenti; si tratta, ad esempio, dell’evento denominato “Gioco dell’Oca”, menzionato da parte ricorrente nelle mail del 6- 9 maggio 2022 (doc. n. 8 -9 parte ricorrente), del quale la ricorrente lamentava di non essere stata adeguatamente informata.

In relazione a tale aspetto, che certamente sottende un contrasto tra gli amministratori sul perimetro delle rispettive deleghe, va tuttavia rilevato che G I S ha offerto alla ricorrente le informazioni di massima con mail dell'11 maggio 2022 (doc. n. 10 parte resistente), invitandola ad un colloquio in presenza.

Analoghe considerazioni valgono per l'evento "Cosplay" di cui al doc. 15 di parte ricorrente.

* * *

Quanto poi all'ispezione documentale svolta in data 30.05.2022 e 06.06.2022, fermo restando quanto sopra esposto circa la possibilità, per la ricorrente, di accedere direttamente a gran parte della documentazione societaria tramite il PC e il server aziendali, va rilevato che, all'esito dell'ispezione, M: I: S: ha lamentato alcune carenze documentali, meglio riassunte nello schema prodotto come doc. 18. Si tratta prevalentemente di documenti la cui esistenza è stata tuttavia negata dalla società, quali, ad esempio, documenti di natura contrattuale che riguardano determinate forniture.

La ricorrente, preso atto di un tanto, sostiene che sia poco credibile che tali documenti non esistano, essendo del tutto irrazionale che la società intrattenga rapporti contrattuali di un certo rilievo in forma solo orale, così insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Ritiene tuttavia il Giudice che, allo stato, tenendo delle risultanze istruttorie, le doglianze di parte ricorrente appaiono solo in parte sorrette da adeguato *fumus boni juris*, per le ragioni che seguono.

In particolare:

- il documento relativo al rapporto con è stato prodotto da parte resistente quale doc. n. 19; le criticità dedotte da parte ricorrente in relazione alla disciplina contrattuale non sono pertinenti con il presente giudizio, che ha ad oggetto l'esibizione di documenti, esaudita in corso di causa; non vi sono pertanto i presupposti in diritto per ottenere l'ordine di esibizione di documenti ulteriori;
- G S ha più volte negato alla ricorrente, anche *ante causam*, di intrattenere rapporti contrattuali scritti con i fornitori di tulipani, affermando, anche via mail (doc. n. 17), che le forniture vengono richieste per lo più in forma orale, via telefono, o comunque per via informale, tramite messaggio whatsapp o e-mail (si vedano le mail allegate al doc. n. 17 di parte resistente); la documentazione prodotta appare tuttavia solo parziale, essendo invece onere della società mettere a disposizione dell'amministratore tutti i documenti relativi a tali forniture, e quindi anche la corrispondenza informale relativa alle forniture di tulipani, che potrebbe essere contenuta in archivi informatici collegati ad alcuni PC non direttamente in uso alla ricorrente e pertanto a lei non accessibili;
- quanto alla collaborazione con i Comuni, la resistente ha prodotto documentazione riguardante i rapporti Comuni di e (doc. n. 22 e 23). Parte resistente ha negato di avere intrattenuto qualsivoglia forma di collaborazione con il Comune di : ma la circostanza appare smentita dai documenti prodotti come doc. n. 26 dalla quale emerge che, in alcuni eventi del Comune di , è espressamente citato il Parco dal che è lecito desumere che tra le parti siano

stati intrattenuti rapporti inerenti la fornitura dei tulipani rappresentati nelle fotografie in atti; vi è pertanto il sospetto che, quantomeno in reazione a tali rapporti, siano presenti dei documenti che non sono stati resi accessibili alla ricorrente né direttamente né nel corso dell'ispezione;

- in relazione alla riparazione del tetto, la resistente, nella memoria autorizzata, ha specificato trattarsi di manutenzione ordinaria e peraltro a carico della società conduttrice in base al rapporto contrattuale in essere (doc. n. n. 24), non aparendo allo stato adeguatamente supportate le deduzioni di parte ricorrente circa la pretesa esistenza di documentazione giustificativa;

- quanto, invece, al diniego, ricevuto da parte di una dipendente, di offrire i contatti relativi ai nomi dei giornalisti, ai quali effettivamente l'amministratore G. S. ha frapposto un iniziale rifiuto, invocando la titolarità della gestione della comunicazione con la stampa (cfr. mail 22.02.2021 . doc. n. 5 di parte ricorrente), va rilevato che, a seguito di reiterate richieste, l'elenco dei giornalisti è stato prodotto in corso di causa da parte resistente come doc. n. 21, ma il documento non è completo, essendo indicati solo i nominativi, ma non i contatti del giornalista e nemmeno la testata di riferimento; parte ricorrente chiedeva invece di ottenere i contratti completi (doc. n. 18), dai quali potersi desumere anche l'eventuale compenso, ma tali documenti non sono stati forniti. Le motivazioni addotte da parte resistente circa l'esclusiva titolarità, in capo a G. I. S., di gestire la comunicazione non giustificano il diniego della società ad fornire alla ricorrente i dati relativi ai giornalisti con i quali vengono intrattenuti rapporti; le difese di parte resistente, incentrate su di un preteso abuso, da parte della ricorrente, delle proprie deleghe, sono generiche e comunque non supportate da concrete evidenze, essendo a tal fine del tutto irrilevante il doc. 20.

Quanto agli altri documenti meglio elencati nel file excel di cui al doc. n. 18, parte resistente, nella memoria autorizzata del 25.07.2022, ha replicato trattarsi di documenti inesistenti, direttamente accessibili dalla ricorrente tramite il proprio server, ovvero riferiti alla società srl e pertanto non pertinenti al presente giudizio.

Non vi sono elementi per revocare in dubbio, allo stato, quanto dichiarato dalla resistente.

In particolare, le richieste riferite ai Blogger e influencer sono state esplicitate per la prima volta nella memoria autorizzata e non vi sono motivi per ritenere che si tratti di dati non direttamente accessibili dalla ricorrente.

In relazione invece alla documentazione riferita all'emissione dei biglietti, va rilevato che parte ricorrente (la quale, come già detto, ha accesso diretto al server gestionale dal quale può verificare anche i biglietti emessi) ha potuto esaminare alcuni documenti che si concretizzano essenzialmente in codici numerici.

La ricorrente chiede in questa sede informazioni dettagliate che tuttavia non sembrano essere contenute in documenti già presenti negli archivi societari o informatici della società ma che sottenderebbero, al

più, una carenza del flusso informativo con l'altro amministratore, che non è parte del presente giudizio.

* * *

Le considerazioni che precedono circa portano a ritenere che sussista il *fumus boni juris* in relazione solo ad alcuni dei documenti richiesti.

Del resto, la stessa ricorrente ha evidenziato che l'eventuale negligenza nella redazione dei documenti, o la loro mancata conservazione, potrebbero rilevare quali profili di addebito a carico dell'altro amministratore, qualora ne fossero provati i presupposti, ma, in questa sede, non vi sono elementi sufficienti per potere ritenere che le motivazioni opposte dalla società per negare l'accesso a tali documenti siano pretestuose, non essendovi quindi i presupposti per ordinare alla società resistente di esibire documenti della cui esistenza non vi è prova.

* * *

Sussiste in ogni caso il *periculum in mora*, dato dalla necessità, per l'amministratrice di poter esaminare la documentazione utile a controllare l'operato dell'altro amministratore, anche al fine di valutare eventuali condotte inadempimenti ai doveri gestori e prevenire il pregiudizio che potrebbe essere arrecato alla società.

* * *

In considerazione di quanto sin qui esposto, va ordinato alla società resistente di esibire alla ricorrente, entro 30° giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, i seguenti documenti:

- a) elenco completo dei nominativi e dei dati di contatto dei giornalisti che intrattengono rapporti con la società resistente, con indicazione della testata di riferimento;
- b) documentazione contrattuale inerente i rapporti intrattenuti con i giornalisti, con i relativi compensi;
- c) documentazione completa riguardante i rapporti con i fornitori di tulipani, italiani ed esteri: si ritiene allo stato di contenere la richiesta al biennio 2020-2022, arco temporale nel quale si collocano, prevalentemente, i fatti e i documenti per cui è causa;
- d) documentazione completa riguardante i rapporti con il Comune di

Si ritiene opportuno fissare, per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine, una *astreinte* ex art. 614 bis cpc di euro 50,00.

Considerata la soccombenza parziale della ricorrente, sussistono ragioni per compensare le spese di lite in ragione del 50%.

La resistente va condannata a rimborsare, in favore di parte ricorrente, la residua quota del 50% delle spese di lite, liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

Ordina a P G S srl esibire, entro giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, i seguenti documenti, personalmente alla ricorrente o tramite persona di sua fiducia, con facoltà di estrarne copia:

- a) elenco completo dei nominativi e dei dati di contatto dei giornalisti che intrattengono rapporti con la società resistente, con indicazione della testata di riferimento;
- b) documentazione contrattuale inerente i rapporti intrattenuti con i giornalisti, con i relativi compensi;
- c) documentazione completa riguardante i rapporti con i fornitori di tulipani, italiani ed esteri, riferita al periodo 2020-2022;
- d) documentazione completa riguardante i rapporti con il Comune di ,

fissa, per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine di cui al punto che precede, una penale di euro 50,00;

compensa in ragione del 50% le spese di lite;

condanna la ricorrente a versare, in favore della resistente, la residua quota del 50% delle spese di lite, quota che si liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.

Si comunichi.

Venezia, 2 novembre 2022

il Giudice designato

dott.ssa Lisa Torresan